



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 21.10.2009  
C(2009)8310

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE**

**del 21.10.2009**

**recante modifica della decisione della Commissione C(2008) 7733 del 5 dicembre 2008  
riguardante la concessione di un contributo finanziario della Comunità a favore di  
progetti di interesse comune "Nuovo collegamento ferroviario Lione – Torino, parte  
comune della sezione internazionale" - 2007-EU-06010-P – nel campo delle reti  
transeuropee di trasporto (TEN-T)**

(I TESTI IN LINGUA FRANCESE E ITALIANA SONO I SOLI FACENTI FEDE)

# DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21.10.2009

**recante modifica della decisione della Commissione C(2008) 7733 del 5 dicembre 2008 riguardante la concessione di un contributo finanziario della Comunità a favore di progetti di interesse comune "Nuovo collegamento ferroviario Lione – Torino, parte comune della sezione internazionale" - 2007-EU-06010-P – nel campo delle reti transeuropee di trasporto (TEN-T)**

(I TESTI IN LINGUA FRANCESE E ITALIANA SONO I SOLI FACENTI FEDE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 680/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee dei trasporti e dell'energia<sup>1</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione C(2008) 7733 del 5 dicembre 2008, la Commissione ha approvato la concessione di un contributo finanziario a favore del progetto di interesse comune "Nuovo collegamento ferroviario Lione – Torino, parte comune della sezione internazionale - 2007-EU-06010-P" nel campo delle reti transeuropee di trasporto (TEN-T).
- (2) La presente modifica consiste nel correggere le coordinate e introdurre informazioni relative alla ripartizione dei costi fra l'Italia e la Francia come preventivamente richiesto dai beneficiari.
- (3) Le misure previste dalla presente decisione non incidono sull'ammissibilità del progetto al finanziamento della Comunità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

## *Articolo 1*

Nell'allegato II, articolo II.2.2 Luogo di esecuzione dell'azione

anziché:

3. Coordinate geografiche

	<b>Long (X)*</b>	<b>Lat (Y)*</b>
--	------------------	-----------------

<sup>1</sup> GU L 162 del 22.6.2007, pag. 1.

<b>Punto di inizio</b>	6°20'54"	45°16'56"
<b>Punto 1 intermedio</b>	6°23'17"	45°15'43"
<b>Punto 2 intermedio</b>	6°28'19"	45°14'26"
<b>Punto 3 intermedio</b>	6°35'08"	45°12'49"
<b>Punto 4 intermedio</b>	6°44'11"	45°12'58"
<b>Punto 5 intermedio</b>	6°54'16"	45°10'42"
<b>Punto 6 intermedio</b>	6°55'31"	45°10'12"
<b>Punto 7 intermedio</b>	6°59'05"	45°07'32"
<b>Punto 8 intermedio</b>	6°59'15"	45°07'27"
<b>Punto 9 intermedio</b>	7°14'19"	45°06'22"
<b>Punto 10 intermedio</b>	7°16'20"	45°06'36"
<b>Punto finale</b>	7°18'35"	45°06'14"

\*La longitudine e la latitudine devono essere indicate con un numero a sette cifre (segno + o - seguito da tre cifre e da quattro decimali).

leggi:

	<b>Long (X)*</b>	<b>Lat (Y)*</b>
<b>Punto di inizio</b>	6°20'54"	45°16'56"
<b>Punto 1 intermedio</b>	6°23'17"	45°15'43"
<b>Punto 2 intermedio</b>	6°28'19"	45°14'26"
<b>Punto 3 intermedio</b>	6°35'08"	45°12'49"
<b>Punto 4 intermedio</b>	6°44'11"	45°12'58"
<b>Punto 5 intermedio</b>	6°54'16"	45°10'42"
<b>Punto 6 intermedio</b>	6°55'31"	45°10'12"
<b>Punto 7 intermedio</b>	7°04'15"	45°08'17"
<b>Punto 8 intermedio</b>	7°06'15"	45°07'49"
<b>Punto 9 intermedio</b>	7°14'39"	45°06'35"
<b>Punto finale</b>	7°18'30"	45°06'25"

\*La longitudine e la latitudine devono essere indicate con un numero a sette cifre (segno + o - seguito da tre cifre e da quattro decimali).

## Articolo 2

Nell'allegato II, articolo II.3.4.

anziché:

Nome del beneficiario	Importo indicativo per beneficiario in euro
Repubblica francese	234 599 988
Repubblica italiana	437 200 012

leggi:

Nome del beneficiario	Importo indicativo per beneficiario in euro
Repubblica francese	234 599 988
Repubblica italiana	437 200 012

La ripartizione del contributo deriva dall'articolo 3 del protocollo di intesa firmato a Parigi il 5 maggio 2004 e dalla lettera firmata a Roma dai Ministri competenti, rispettivamente Borloo e Di Pietro, il 16 luglio 2007. Tiene conto dei costi globali della sezione comune e degli accessi in territorio italiano e francese. Gli importi potranno essere rivisti in occasione del nuovo accordo tra la Francia e l'Italia.

*Articolo 3*

Sono destinatari della presente decisione:

- (1) la Repubblica francese
- (2) la Repubblica italiana e
- (3) Lyon Turin Ferroviaire SAS

Société par actions simplifiée

43955695200018

1091 Avenue de la Boisse, BP 80631

F - 73006 Chambéry Cedex

Fatto a Bruxelles, il 21.10.2009.

*Per la Commissione*

*Matthias Ruete*

*Direttore generale della Direzione generale  
dell'energia e dei trasporti*